



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 17 del 28/04/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

Il giorno 28/04/2014 alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale in prima convocazione e in seduta **pubblica** previa partecipazione ai Signori:

Componente	Qualifica	Presente/assente
BAMBI DANIELE	Presidente	S
GIACOMETTI DAMIANO	Consigliere	S
MALAVOLTI KATIA	Consigliere	S
MALAVOLTI RITA	Consigliere	S
NERI STEFANO	Consigliere	N
MAGRINI GIUSEPPE	Consigliere	S
MORINI GIOVANNI	Consigliere	S
MELUZZI DANIELE	Consigliere	S
DELLA GODENZA LUCA	Consigliere	S
PIRAZZINI IVO	Consigliere	S
PARRINI SILVANO	Consigliere	N
RICCI MACCARINI ESTER	Consigliere	S
LIVERANI LUIGI	Consigliere	S
GRILLINI GIUSEPPE	Consigliere	S
D'AMBROSIO MATTIA	Consigliere	S
GRANDI PAOLO	Consigliere	N
MAREZZI PASQUALE	Consigliere	S

Presenti: 14

Assenti: 3

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. **BAMBI DANIELE** nella sua qualità di **Sindaco** e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale partecipa con funzioni di verbalizzante **IL SEGRETARIO GENERALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS**.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

IL PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:

VISTI:

- il D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9, che introducono nell'ordinamento fiscale due nuove forme di imposizione municipale, precisamente l'imposta municipale propria e l'imposta municipale secondaria;
- il D.L. n. 201 del 06.12.2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 ed in particolare il disposto dell'articolo 13, comma 1 che istituisce l'imposta municipale propria anticipandola, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, che va applicata in base alle disposizioni di cui allo stesso articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e successive mm. ed ii., oltre alle norme contenute negli articoli 8 e 9 in quanto compatibili;
- il D.Lgs. n.504 del 30.12.1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge;
- il D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni nella Legge 26.04.2012 n. 44 che all'articolo 4 ha profondamente modificato la disciplina dell'IMU introducendo una serie di correttivi alle norme di cui al D.lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 (art. 13);
- La Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità anno 2013) che all'art. 1, comma 380 lett.f) stabilisce che è riservato allo Stato il gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati in categ D, calcolato ad aliquota standard;
- Il D.L. n. 54 del 21/05/2013, convertito nella Legge n. 85 del 18/07/2013
- Il D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito nella Legge n. 124 del 28/10/2013
- Il D.L. n. 133 del 30/11/2013, convertito nella Legge n. 5 del 29/01/2014
- La Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità anno 2014)
- Visto l'articolo 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 inerente la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie richiamato dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22/12/11, ai sensi del quale sono definite le aliquote con deliberazione del Consiglio Comunale;
- Tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi per l'anno 2014 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011 e successive mm. ed ii., convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/11;
- Visto il comma 169 dell'art.1 della Legge n.296 del 27/12/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- Ritenuto opportuno stabilire per l'anno 2014 le aliquote dell'Imposta Municipale propria per fare fronte al fabbisogno finanziario in modo da garantire il pareggio di bilancio, differenziando le aliquote per garantire una maggiore equità, nel rispetto delle regole e dei limiti stabiliti dal sopracitato art.52 del D.Lgs. n.446/97;
- Richiamato inoltre, in relazione al summenzionato art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011, in particolare:
1) il novellato comma 2 ove è previsto che: *"... L'imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (...) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,*

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ...”;

- L'Imposta Municipale Propria non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2) il comma 9 bis, a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ...”

3) il comma 10, ove è previsto che “... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (...) La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”;

- Visto, altresì, l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ove è stabilito che “... A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 ...”.

- Visto l'art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), per cui “... Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 ...”:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ...”;

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

- Richiamato il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge n. 201/2011;
- Richiamato inoltre l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- Visto quindi il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato in questa stessa seduta;
- Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;
- Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/06.06.2013, ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";
- Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno 2014 le aliquote dell'Imposta Municipale propria nelle misure di seguito indicate:
 - **aliquota Imu nella misura del 0,6 per cento** per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (classificate in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
 - **aliquota Imu nella misura del 0,85 per cento** per:
 - ✓ i terreni agricoli;
 - ✓ le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati). Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, in luogo di quella ordinaria del 1,06 per cento, si dispone l'obbligo per il contribuente di presentazione della dichiarazione, su apposito modello predisposto dal Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto, a pena di decadenza dal beneficio, allegando copia del contratto di locazione;
 - **aliquota Imu nella misura del 0,78 per cento** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, in luogo di quella ordinaria del 1,06 per cento, si dispone l'obbligo per il contribuente di presentazione della dichiarazione, su apposito modello predisposto dal Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto, a pena di decadenza dal beneficio;
 - **aliquota Imu nella misura del 0,9 per cento** per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo D, alle categorie catastali del gruppo C utilizzate a fini produttivi, non pertinenze di abitazioni;

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

- **aliquota ordinaria ai fini Imu nella misura del 1,06 per cento** per gli immobili non compresi nei punti precedenti, quali le aree fabbricabili, le unità immobiliari adibite ad abitazioni e relative pertinenze non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione, ovvero locate a libero mercato;
- Ritenuto inoltre di confermare la detrazione di legge prevista per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, nella misura annua di € **200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011;

Pareri:

Visti i pareri favorevoli espressi nell'attestazione allegata alla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

D E L I B E R A

- 1) di determinare per l'anno 2014 le aliquote dell'Imposta Municipale propria nelle misure di seguito indicate:
 - **aliquota Imu nella misura del 0,6 per cento** per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (classificate in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
 - **aliquota Imu nella misura del 0,85 per cento** per:
 - ✓ i terreni agricoli;
 - ✓ le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati). Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, in luogo di quella ordinaria del 1,06 per cento, si dispone l'obbligo per il contribuente di presentazione della dichiarazione, su apposito modello predisposto dal Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto, a pena di decadenza dal beneficio, allegando copia del contratto di locazione;
 - **aliquota Imu nella misura del 0,78 per cento** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, in luogo di quella ordinaria del 1,06 per cento, si dispone l'obbligo per il contribuente di presentazione della dichiarazione, su apposito modello predisposto dal Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto, a pena di decadenza dal beneficio;
 - **aliquota Imu nella misura del 0,9 per cento** per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo D, alle categorie catastali del gruppo C utilizzate a fini produttivi, non pertinenze di abitazioni;
 - **aliquota ordinaria ai fini Imu nella misura del 1,06 per cento** per gli immobili non compresi nei punti precedenti, quali le aree fabbricabili, le unità immobiliari adibite ad abitazioni e relative pertinenze non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione, ovvero locate a libero mercato;
- 2) di confermare la detrazione di legge prevista per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, nella misura annua di € **200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011;
- 3) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

- 5) di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione.
-

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Daniele Bambi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta

Destinazioni:

- Area Amministrativa e Finanziaria
- Area Servizi al cittadino
- Settore Lavori pubblici e manutenzione
- Settore Polizia Municipale
- Settore Gestione Territorio
- U.R.P.
- Altri:
- Anagrafe delle prestazioni

Richiamata la discussione, il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri DELLA GODENZA LUCA, RICCI MACCARINI ESTER, D'AMBROSIO MATTIA;

Indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a **maggioranza** riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0

Astenuti n. 3

D'AMBROSIO MATTIA GRILLINI GIUSEPPE
LIVERANI LUIGI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

Il Presidente chiede ed ottiene, con votazione palese a maggioranza, l'immediata esecutività del presente provvedimento con (voti n. 11 favorevoli - voti n. 0 contrari - astenuti n. 3 D'AMBROSIO MATTIA GRILLINI GIUSEPPE LIVERANI LUIGI).